

il corpo real navi, e per conseguenza la Commissione non ha creduto nè crede doversi qui applicare questo principio, e mantiene la deliberata soppressione.

**PRESIDENTE.** Se niuno domanda la parola, pongo ai voti la soppressione di questo paragrafo; lo rileggo: (*Vedi sopra*) (Dopo prova e controprova la soppressione è rigettata.)

Pongo ai voti il paragrafo 2 di questo articolo 13.

(È approvato.)

Metto ai voti il paragrafo 3.

**DEL CARRETTO, relatore.** Essendosi adottata l'ammissione del corpo real navi al grado superiore, bisogna necessariamente adottare questo paragrafo come fu redatto dal Ministero.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti il paragrafo 3 di quest'articolo come fu redatto dal Ministero.

(È approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo.

(È approvato.)

Viene l'articolo 14.

**DEL CARRETTO, relatore.** Poichè fu adottato l'articolo 13 come fu proposto dal Governo, bisogna pure mantenere l'articolo 14 del progetto ministeriale.

**PRESIDENTE.** Il Ministero lo propone nella seguente conformità: « Tutti i militari graduati non contemplati nel primo paragrafo dell'articolo precedente, se avranno compiti dodici anni di servizio attivo nello stesso grado, avranno diritto all'aumento di un quinto della pensione loro spettante.

« Lo stesso diritto competerà ai vice-ammiragli dopo due anni di servizio attivo nel grado loro, purchè ne contino venti di permanenza nelle armi speciali.

« Il militare che all'epoca del suo passaggio al servizio dei porti e spiagge, o nell'artiglieria di costa, od in altro corpo, avesse già acquistato il diritto ad una pensione maggiore di quella che potrebbegli spettare nella nuova sua posizione, consegnerà la prima coll'aumento cui potesse dargli ragione il successivo servizio. »

(La Camera approva.)

« Art. 15. È computato negli anni di grado il tempo scorso nel grado effettivo ed in servizio effettivo, qualunque egli sia; non è computato però il tempo contemplato all'articolo 18 o scorso in congedo illimitato.

« Il tempo scorso in aspettativa è computato secondo le norme indicate all'articolo 21.

(La Camera approva.)

« Art. 16. Nell'applicazione della presente legge sarà considerato come grado rispettivamente superiore od inferiore, quello cui, giusta l'annessa tabella, viene assegnata una pensione maggiore o minore. »

(La Camera approva.)

« Sezione seconda. *Del servizio.* — Art. 17. Il servizio utile al conseguimento della pensione si computa dal giorno della prima annessione al servizio militare per via di regolare arruolamento o di nomina.

« Quello però anteriore ai quattordici anni compiuti non sarà computato per conseguire la pensione, ma bensì per l'aumento.

« Non è considerato come servizio il tempo trascorso nel grado di guardia-marina di seconda classe, salvo il caso d'imbarco in tempo di guerra, o per riempire funzioni superiori a quelle di esso grado. »

(La Camera approva.)

« Art. 18. Non è computato il servizio:

1° Il tempo scorso dal giorno in cui l'individuo è giubilato

od altrimenti cessa dal servizio militare, sino al giorno della sua riammissione;

2° Il servizio prestato anteriormente alla surrogazione, quando sia trascorso più d'un anno dal giorno della cessazione del servizio a quello della riammissione nella qualità di surrogato ordinario;

3° Il servizio prestato anteriormente alla diserzione;

4° Il tempo di pena, ed il tempo passato in aspettazione di giudizio seguito da condanna;

5° Il servizio di punizione prestato nelle compagnie di rigore del battaglione cacciatori franchi. »

(La Camera approva.)

« Art. 19. Il servizio prestato e le campagne fatte in altre armate regolari da militari ammessi nella nazionale marina militare anteriormente alla promulgazione della presente legge, sarà ragguagliato al servizio prestato nella marina medesima.

« Il servizio prestato in tali armate dai militari che saranno ammessi nella marina dello Stato posteriormente alla promulgazione di questa legge, e che si presterà dai militari che già vi appartengono, sarà tenuto in conto soltanto a favore dei nazionali autorizzati, i quali abbiano prestato venti anni di servizio effettivo nell'esercito nazionale di terra o di mare.

« In tal computo però le campagne fatte in dette armate estere, non daranno diritto al beneficio stabilito dall'articolo 24. Non sarà parimente tenuto alcun conto degli anni di servizio e delle campagne fatte contro la libertà e l'indipendenza d'Italia. »

(La Camera approva.)

« Art. 20. È computato nel conseguimento della pensione militare il servizio prestato nelle carriere civili.

« Il militare giubilato, che quindi venga ammesso ad un impiego civile, può, rinunciando alla sua pensione, conservare il diritto a che i servigi militari anteriori gli vengano computati per la pensione civile.

« I militari ammessi alla giubilazione, mentre adempiono a funzioni civili, e che hanno prestato servigi civili per oltre un decennio, sono ammessi a far valere i loro diritti alla pensione civile dovuta alla carica di cui adempiono le funzioni, invece della pensione militare. »

(La Camera approva.)

« Art. 21. Il tempo scorso in aspettativa dagli ufficiali collocati in questa categoria, in virtù del decreto del 23 luglio 1849, sarà computato nel modo determinato dal decreto medesimo. »

(La Camera approva.)

« Art. 22. Il servizio provinciale che potesse aver prima prestato in un corpo dell'esercito alcuno dei militari dei corpi di marina, sarà computato giusta le norme della legge per le pensioni dell'esercito di terra del 27 giugno 1850. »

(La Camera approva.)

« Art. 23. Qualunque servizio effettivo si computa per intero sino al compimento degli anni richiesti pel conseguimento del *minimum* della pensione: e quanto al tempo eccedente il servizio militare dei porti e quello dell'artiglieria di costa è computato solo per metà.

« Il servizio però degli ufficiali, e bass'ufficiali addetti al regio Ministero, agli uffici del comando generale della regia marina, ed alla regia scuola di marina, tuttochè appartenenti comunque agli anzidetti corpi, è computato per intero. »

**DECANDIA.** A questo articolo 23 ed al paragrafo secondo io proporrei il seguente emendamento:

« Il servizio però fatto nei porti militari di prima classe, ecc. »